DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 agosto 2019, n. 203

ALFASAN S.R.L. s.r.l. di Bari. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di una Residenza Sanitaria Assistenziale di mantenimento per anziani con n. 44 p.l. e per soggetti affetti da demenza con n. 10 p.l.di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019, ubicata nel Comune di Bari in Strada Torre Tresca n. 5, civv. 11 e 12, denominata "R.S.A. Oasi Santa Fara".

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 e s.m.i. ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture sociosanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" ha istituito la RSA unica per i soggetti non autosufficienti, articolandola secondo intensità assistenziale in RSA estensiva e di mantenimento ed, all'interno di ogni livello assistenziale, in RSA per anziani e per soggetti affetti da demenza.

L'art. 7 della L.R. n. 53/2017 e s.m.i. rimanda ad un regolamento regionale l'individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per la RSA estensiva e di mantenimento.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

- "6. Alle sequenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
 - 1) il fabbisogno regionale di strutture;
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.
- 7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della I.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
- 7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.".

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del

presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

(...).".

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e gli artt. 3 e 8 ai sensi dei quali:

- All'art. 3, comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul precedimento amministrativo):rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di propria competenza";
- All'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, comma 1....", tra cui quella oggetto del presente provvedimento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato disciplinato, tra l'altro, quanto segue:

- → "Sezione 1 Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio R.R. n. 4/2019 Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze";
- Sezione 2 Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione": "Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019.

Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all'art. "5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA", alla lettera d) prevedono:

"d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento."

Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, (...), in ragione dell'autorizzazione già rilasciata dai Comuni a seguito di un progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite) ivi compresi gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (rispettivamente 12 mq e 18 mq).

(...).";

- nell'Allegato A:
- al paragrafo 9, con riferimento alle procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture con permesso a costruire o autorizzazione a ristrutturazione, è precisato che "Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una

struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano nella previsione del R.R. n. 4/2019, art. 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune. (...).";

Considerato che con nota prot. AOO_183/30-5-2019/7036 indirizzata alla III Commissione Consiliare, ad oggetto "Interpretazione in merito alla lettura coordinata dei commi 7 e 7-bis dell'art. 29, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.", il Dirigente di questa Sezione ha rappresentato, tra l'altro, che:

"(...) dall'applicazione letterale della norma, ai fini dell'ammissibilità delle istanze di autorizzazione/esercizio, rientrerebbero le sequenti categorie di soggetti:

- 1. Soggetti pubblici e privati ammessi a finanziamento FESR (Azione 3.2 PO FESR 2007-2013 o Azione 9.10-9.11 POR Puglia 2014-2020);
- 2. Soggetti privati che abbiano utilizzato <u>mezzi propri</u> e che abbiano presentato istanza di permesso a costruire entro il 31/12/2017, con permesso a costruire rilasciato entro il 09/02/2019;

Rimarrebbero esclusi dalle predette categorie coloro i quali avessero presentato istanza di permesso a costruire entro il 31/12/2017, con permesso a costruire rilasciato entro il 09/02/2019, e che eventualmente avessero anche beneficiato di finanziamenti pubblici differenti rispetto a quelli previsti al precedente punto 1).

Risulta chiaro che l'introduzione del comma 7-bis nel testo di legge, intervenuta con la L.R. n. 53 del 06/12/2018, in epoca successiva rispetto all'inserimento del comma 7 con la L.R. n. 65 del 22/12/2017, ha voluto integrare le ipotesi di ammissibilità delle istanze, aggiungendo agli interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche quelli realizzati con fondi privati.

Pertanto, l'esclusione di alcune categorie di soggetti che, pur rientrando nell'ipotesi di cui al punto precedente 2), avessero anche usufruito di finanziamenti pubblici, configurerebbe una interpretazione ed applicazione della norma che parrebbe incoerente ed iniqua rispetto al sistema.

A tal fine, l'interpretazione che si richiede di confermare o meno è, in sintesi, se nella fattispecie prevista dal comma 7-bis possa rientrare anche l'istanza, presentata dal privato, finalizzata al rilascio del permesso a costruire, presentata entro il 31/12/2017 ed il conseguente permesso a costruire rilasciato entro la data del 9 febbraio 2019, oltre che in caso di utilizzo di mezzi propri, come espressamente previsto dalla norma, anche in caso di eventuale ammissione a finanziamento pubblico (Fondi PO FESR-FSE 2014/2020 con i XIII assi prioritari, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR 2014/2020 e ogni altro tipo di finanziamento pubblico indipendentemente dalla data di ammissione o di effettiva erogazione).";

Considerato che con nota prot. n. 20190016259 del 30/5/2019, trasmessa a mezzo e-mail in pari data, a firma del Presidente della III Commissione Consiliare è stato precisato che "in riferimento alla richiesta di interpretazione, pervenuta alla III Commissione Consiliare, finalizzata alla lettura coordinata del testo di legge di cui all'oggetto, si rappresenta che durante la seduta odierna, i Commissari hanno espresso voto favorevole a maggioranza dei presenti, con la sola astensione dei consiglieri (...). Con la presente, pertanto, si specifica che la III Commissione Consiliare conferma l'interpretazione data al comma 7 con la D.G.R. n. 793 del 02/05/2019.";

Considerato che con successiva nota prot. n. 20190016507 del 3/6/2019 a firma del Presidente della III Commissione Consiliare, trasmessa a mezzo e-mail in pari data, è stato precisato quanto segue: "Facendo seguito alla nostra nota in oggetto riferita alla Vs richiesta di interpretazione finalizzata alla lettura coordinata dei commi 7 e 7bis – art. 29 della l.r. n. 9/2017, si comunica che per mero refuso non è stato richiamato il comma 7-bis, con riferimento al quale si precisa che si conferma l'interpretazione per la quale nella fattispecie prevista dal comma 7-bis può rientrare anche l'istanza, presentata dal privato, finalizzata al rilascio del permesso a costruire, presentata entro il 31/12/2017 ed il conseguente permesso a costruire rilasciato entro la data del 9 febbraio 2019, oltre che in caso di utilizzo di mezzi propri, come espressamente previsto dalla norma, anche in caso di eventuale ammissione a finanziamento pubblico (Fondi PO FESR-FSE 2014/2020 con i XIII assi

prioritari, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR 2014/2020 e ogni altro tipo di finanziamento pubblico indipendentemente dalla data di ammissione o di effettiva erogazione).".

Per tutto quanto sopra rappresentato, applicando i parametri di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019, come esplicati con D.G.R. n. 793/2019, con Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 132 del 10/06/2019 è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Bari in relazione all'istanza della Alfasan s.r.l., per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo di n. 10 posti per demenze e due nuclei per anziani di cui uno di n. 20 posti ed uno di n. 24 posti, da realizzarsi in Strada Torre Tresca n. 5, civv. 11 e 12, denominata "R.S.A. Oasi Santa Fara".

Con istanza del 13/06/2019, trasmessa alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, acquisita con prot. n. 183/9620 del 02/07/2019, redatta sul modello AUT-2 allegato alla DGR n. 793/2019, il legale rappresentante della Alfasan srl di Bari ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la RSA "Oasi Santa Fara" sita nel Comune di Bari in Strada Torre Tresca n. 5, civv. 11 e 12 per un totale di 54 p.l. suddivisi in:

- N. 2 nuclei di RSA mantenimento anziani tipo A R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 44 p.l.;
- N. 1 nucleo di RSA mantenimento demenze tipo B R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 10 p.l. dichiarando che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione con atto n. 2019/07236 del 12/06/2019 adottato dal Comune di Bari a seguito di parere di compatibilità positivo rilasciato dalla Regione con provvedimento n. 132 del 10/06/2019. Allega all'istanza:
 - Comunicazione del Comune di Bari prot. n. 165809/2019 del 12/06/2019 di rilascio di autorizzazione alla realizzazione per la RSA "Oasi Santa Fara" con allegata la relativa determinazione del Dirigente Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata n. 7236 del 12/06/2019;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
 - ➢ il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 con la deroga entro il 15% degli standard di riferimento di cui al R.R. n. 4/2019;
 - l'affidamento della responsabilità sanitaria;
 - il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei
 - Trasmissione ricevuta della presentazione SCIA ai fini Antincendio, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151/2011.

Con nota prot. AOO_183/9086 del 20/06/2019, questa Sezione ha invitato il legale rappresentante della Alfasan SRL ad integrare la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione all'esercizio e, contestualmente, ha dato incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la RSA "Oasi Santa Fara" finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2019 per la tipologia di struttura "RSA di mantenimento".

Con nota prot. n. 202164/UOR 09 DIREZ del 31/07/2019, acquisita agli atti con prot. AOO_183/11029 del 05/08/2019, ad oggetto "Società Alfasan srl. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio di n 1 RSA di mantenimento per anziani e demenze di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019 con n. 54 posti letto, denominata RSA "Oasi Santa Fara" sita in Bari alla Traversa n. 5 di Strada Torre Tresca civ. 11" il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti de qua, precisando che:

- la struttura è dotata di n. 54 p.l. totali relativi alla seguente tipologia di assistenza:
 - RSA mantenimento anziani tipo A R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 44 p.l., pari a n. 2 nuclei, di cui uno con dotazione di n. 24 p.l. e l'altro di n. 20 p.l.;

- ➤ RSA mantenimento demenze tipo B R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 10 p.l., pari ad un nucleo;
- Ente titolare e gestore è la società Alfasan srl con sede legale in Bari al C.so Cavour n. 97, di cui Rappresentante legale è il dott. Michele Petruzzellis;
- Responsabile sanitario della struttura è il dott. Veronico Roberto, laureato in Medicina e Chirurgia e con specializzazione in Neurologia

Allega fascicolo istruttorio su supporto informatico.

Dalla documentazione presente nel fascicolo istruttorio allegato, si evince che il personale operante nella struttura risulta coerente con i requisiti organizzativi previsti nel R.R. n. 4/2019 con eccezione, in riferimento alle figure degli infermieri professionali, della ulteriore presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura. Tale figura professionale è aggiuntiva rispetto alle n. 2 unità di infermiere richieste per il nucleo di mantenimento per anziani da n. 20 p.l. (cfr. art. 7.3.3 R.R. n. 4/2019) ed alle n. 1,5 unità di infermiere richieste per il nucleo di mantenimento per demenze da n. 20 p.l. (cfr. art. 7.3.4 R.R. n. 4/2019).

Infatti, nello specifico il R.R. n. 4/2019, all'art. 7.3.3 prevede:

"Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura. L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura.

Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo."

Preso atto della carenza innanzi riportata, **si propone di rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., alla società Alfasan srl con sede legale a Bari - C.so Cavour n. 97, il cui Rappresentante legale è il dott. Michele Petruzzellis, **l'autorizzazione all'esercizio** di una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti, denominata "Oasi Santa Fara", ubicata nel Comune di Bari alla Traversa n. 5 di Strada Torre Tresca civ. 11 per un totale di n. 54 p.l. totali relativi alla seguente tipologia di assistenza:

- RSA mantenimento anziani tipo A R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 44 p.l., pari a n. 2 nuclei, di cui uno con dotazione di n. 24 p.l. e l'altro di n. 20 p.l.;
- RSA mantenimento demenze tipo B R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 10 p.l., pari ad un nucleo il cui Responsabile sanitario è il dott. Veronico Roberto, laureato in Medicina e Chirurgia e con specializzazione in Neurologia

con la seguente prescrizione, da sanare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante trasmissione a questa Sezione di idonea documentazione:

 obbligo di garantire la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura oltre allo standard di infermiere professionale riportato nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 rapportato ai n. 3 nuclei oggetto di autorizzazione all'esercizio.

Si propone, inoltre, di precisare che:

 in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Alfasan srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione, sciolta la riserva, si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Alfasan srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11,
 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
- la RSA "Oasi Santa Fara", per espressa previsione dell'art. 10, comma 5 del R.R. n. 4/2019, non può partecipare all'assegnazione dei posti letto disponibili ai fini dell'accreditamento istituzionale, in quanto struttura autorizzata all'esercizio dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (9 febbraio 2019).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria (Elena Memeo)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
 Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

- **1. di rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., alla società Alfasan srl con sede legale a Bari C.so Cavour n. 97, il cui Rappresentante legale è il dott. Michele Petruzzellis, **l'autorizzazione all'esercizio** di una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti, denominata "Oasi Santa Fara", ubicata nel Comune di Bari alla Traversa n. 5 di Strada Torre Tresca civ. 11 per un totale di n. 54 p.l. totali relativi alla seguente tipologia di assistenza:
 - RSA mantenimento anziani tipo A R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 44 p.l., pari a n. 2 nuclei, di cui uno con dotazione di n. 24 p.l. e l'altro di n. 20 p.l.;
- RSA mantenimento demenze tipo B R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 10 p.l., pari ad un nucleo il cui Responsabile sanitario è il dott. Veronico Roberto, laureato in Medicina e Chirurgia e con specializzazione in Neurologia

con la seguente prescrizione, da sanare entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante trasmissione a questa Sezione di idonea documentazione:

 obbligo di garantire la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura oltre allo standard di infermiere professionale riportato nelle tabelle di cui agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 rapportato ai n. 3 nuclei oggetto di autorizzazione all'esercizio.

2. di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Alfasan srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione, sciolta la riserva, si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Alfasan srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11,
 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
- la RSA "Oasi Santa Fara", per espressa previsione dell'art. 10, comma 5 del R.R. n. 4/2019, non può partecipare all'assegnazione dei posti letto disponibili ai fini dell'accreditamento istituzionale, in quanto struttura autorizzata all'esercizio dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (9 febbraio 2019).
- 3. di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Alfasan s.r.l., con sede in Bari, Corso Cavour 97;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari;
- al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia SUE del Comune di Bari;
- al Direttore del SUAP Ufficio strutture sanitarie e sociosanitarie del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)